

REGOLAMENTO DI AZURPREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO

INDICE

pag.

TITOLO 1° - COSTITUZIONE E SCOPO	Art. 1 - Denominazione e sede	2
	Art. 2 - Durata	2
	Art. 3 - Scopo	2
TITOLO 2° - ADERENTI	Art. 4 - Destinatari e requisiti di partecipazione	2
	Art. 5 - Modalità di adesione ed informativa preliminare	2
TITOLO 3° - ORGANIZZAZIONE	Art. 6 - Separatezza amministrativa e contabile	2
	Art. 7 - Responsabile del Fondo	2
TITOLO 4° - PRESTAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTI	Art. 8 - Regime della forma pensionistica	2
	Art. 9 - Prestazioni pensionistiche	2
	Art. 10 - Erogazione della rendita vitalizia	3
	Art. 11 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale	3
	Art. 12 - Anticipazioni	3
TITOLO 5° - CONTRIBUTIONI E SPESE	Art. 13 - Contribuzione al Fondo	3
	Art. 14 - Spese	3
TITOLO 6° - GESTIONE DEL PATRIMONIO	Art. 15 - Separatezza patrimoniale	4
	Art. 16 - Investimento del patrimonio	4
	Art. 17 - Linee di investimento	4
	Art. 18 - Banca depositaria	5
	Art. 19 - Conflitti di interesse	6
TITOLO 7° - SISTEMA DI CONTABILITA' E TRASPARENZA	Art. 20 - Scritture contabili e relazioni periodiche	6
	Art. 21 - Misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti	6
TITOLO 8° - NORME FINALI	Art. 22 - Modifiche del Regolamento	6
	Art. 23 - Scioglimento del Fondo	6
	Art. 24 - Rinvio	6
ALLEGATO N. 1 - Condizioni e modalità di erogazione delle rendite		6

TITOLO 1° - COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1 - Denominazione e sede

- 1 La Azurit Italia Vita S.p.A., con sede in Reggio Emilia, via Mirabello n.2, di seguito definita "Compagnia", ha istituito, ai sensi dell'art.9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito definito "Decreto", con delibera del Consiglio di Amministrazione del 01/10/98, il Fondo pensione aperto denominato "AZUR PREVIDENZA - Fondo Pensione Aperto", di seguito definito "Fondo".
- 2 Con provvedimento del 07/08/98 n.3685 la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito "Commissione di vigilanza", d'intesa con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, di seguito "ISVAP", ha autorizzato la costituzione del Fondo. Con lo stesso provvedimento la Commissione di vigilanza ha approvato il Regolamento del fondo ed ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
- 3 Il Fondo è iscritto al n.18 dell'albo tenuto dalla Commissione di vigilanza, ai sensi del Decreto.
- 4 Il Fondo ha sede presso la sede della Compagnia in Reggio Emilia, via Mirabello n. 2, C.A.P. 42100.

Art. 2 - Durata

- 1 Il Fondo ha durata pari a quella prevista per la Compagnia e cioè fino al 31 dicembre 2050.

Art. 3 - Scopo

- 1 Il Fondo ha lo scopo esclusivo di erogare agli iscritti trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio.

TITOLO 2° - ADERENTI

Art. 4 - Destinatari e requisiti di partecipazione

- 1 L'adesione al Fondo è consentita in forma individuale ovvero su base contrattuale collettiva. Possono aderire al Fondo, in forma individuale, i soggetti destinatari delle forme pensionistiche di cui all'art. 9 bis del Decreto, e, su base contrattuale collettiva, i destinatari di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo Decreto.
- 2 La facoltà di adesione al Fondo su base contrattuale collettiva può essere prevista dalle rispettive fonti istitutive ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione negoziali.
- 3 L'adesione è altresì consentita per trasferimento della posizione individuale maturata presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter del Decreto, di seguito forma pensionistica individuale.
- 4 Il Fondo verifica la sussistenza delle suddette condizioni sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dall'aderente all'atto dell'adesione.

Art. 5 - Modalità di adesione ed informativa preliminare

- 1 L'adesione al Fondo è volontaria ed è preceduta dalla consegna del Regolamento e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
- 2 L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento e delle successive modifiche, fatto salvo il diritto al trasferimento nei termini di cui al successivo art.11.
- 3 L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo, anche ai fini di quanto previsto in materia di contribuzione.
- 4 In caso di adesione per trasferimento da altro fondo pensione o da altra forma pensionistica individuale, l'aderente dovrà fornire al Fondo gli elementi utili per effettuare il trasferimento. L'adesione al Fondo è realizzata a seguito del trasferimento della posizione dell'aderente dal fondo pensione ovvero dalla forma pensionistica individuale di provenienza.

TITOLO 3° - ORGANIZZAZIONE

Art. 6 - Separatezza amministrativa e contabile

- 1 La Compagnia provvede, nell'interesse di tutti gli aderenti, alla gestione del Fondo secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
- 2 La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e dei suoi clienti.

Art. 7 - Responsabile del Fondo

- 1 Il Consiglio di Amministrazione della Compagnia nomina, conferendogli i relativi poteri, un Responsabile del Fondo, in capo al quale siano stati accertati il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla normativa vigente.
- 2 Il Responsabile del Fondo sovrintende all'amministrazione e alla gestione finanziaria del Fondo, anche nell'ipotesi di delega di gestione, ed in particolare verifica la rispondenza della politica di impiego delle risorse alla normativa vigente in materia di fondi pensione nonché ai criteri

stabiliti nel presente Regolamento.

- 3 In particolare, il Responsabile del Fondo svolge le seguenti funzioni:
 - a) verifica l'attuazione del principio di autonomia gestionale sancito dal protocollo di cui all'art. 6, comma 4, lett. c), del regolamento della Commissione di vigilanza sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione, del 27.1.1998;
 - b) vigila sull'insorgenza di situazioni di conflitto di interesse e comunica alla Commissione di vigilanza le situazioni di conflitto, ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.M. Tesoro 703/96;
 - c) verifica che siano predisposte procedure organizzative atte a consentire che l'attività di controllo sia svolta in autonomia ed indipendenza;
 - d) cura che l'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti relativi agli strumenti finanziari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo siano attuati nell'esclusivo interesse degli iscritti;
 - e) cura che siano correttamente tenuti i libri e le scritture contabili del Fondo;
 - f) cura che sia data attuazione alle deliberazioni della Commissione di vigilanza e alle misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti;
 - g) formula al Consiglio di amministrazione della Compagnia proposte di modifica del Regolamento del Fondo;
 - h) predispone una relazione annuale, da inviare alla Commissione di vigilanza, relativa al complesso dell'attività ed ai controlli effettuati, con particolare riferimento alle procedure organizzative adottate per garantire la separazione delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle operazioni della Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e dei suoi clienti.
- 4 Il Responsabile controlla il rispetto:
 - a) del contratto con la banca depositaria;
 - b) dell'eventuale incarico/degli eventuali incarichi di investimento al/i gestore/i delegato/i;
 - c) delle condizioni per l'erogazione delle rendite;
 - d) dell'eventuale incarico di gestione amministrativa e contabile.
- 5 Il Responsabile ha facoltà di proporre alla Compagnia la risoluzione dei suddetti contratti o la modifica delle condizioni.
6. Il responsabile è tenuto a segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ed i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio.
- 7 La Compagnia si impegna a garantire al Responsabile del Fondo gli strumenti necessari per lo svolgimento delle sue funzioni e l'accesso a tutte le informazioni rilevanti per l'esecuzione dei suoi compiti.
- 8 Il Responsabile assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione della Compagnia per le materie inerenti il Fondo.
- 9 La Compagnia fornisce alla Commissione di vigilanza comunicazione tempestiva in merito alla sostituzione del Responsabile del Fondo.

TITOLO 4° - PRESTAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTI

Art. 8 - Regime della forma pensionistica

- 1 Il Fondo opera in regime di contribuzione definita.
- 2 L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata secondo criteri di corrispettività ed in base al principio della capitalizzazione.

Art. 9 - Prestazioni pensionistiche

- 1 Il Fondo prevede a favore degli aderenti le seguenti prestazioni pensionistiche:
 - a) di vecchiaia, al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di 5 anni di iscrizione al Fondo;
 - b) di anzianità, alla cessazione dell'attività lavorativa con almeno 15 anni di iscrizione al Fondo e un'età di non più di 10 anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia dal proprio regime obbligatorio.
- 2 Per i soggetti di cui all'art.2, comma 1, lettera b-ter del Decreto e per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall'art.1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n.335.
- 3 E' consentita la prosecuzione a titolo volontario e individuale della partecipazione al Fondo non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile.
- 4 L'anzianità di iscrizione che l'aderente abbia maturato presso altri fondi pensione o presso forme pensionistiche individuali, è riconosciuta, ai fini dell'anzianità maturata all'interno del Fondo.
- 5 Ai sensi dell'art. 7, comma 3, secondo periodo, del Decreto, gli iscritti che all'atto della costituzione del Fondo abbiano già maturato:
 - * Un'anzianità lavorativa di almeno 20 anni, potranno accedere alle prestazioni di cui alla lettera b) del precedente primo comma del presente articolo, in deroga a quanto ivi previsto, in presenza del requisito di almeno 10 anni di partecipazione al Fondo;
 - * Un'anzianità lavorativa di almeno 25 anni, potranno accedere alle prestazioni di cui alla lettera b) del precedente primo comma del presente articolo, in deroga a quanto ivi previsto, in presenza del requisito di almeno 5 anni di partecipazione al Fondo.Anche ai fini del presente comma si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 4.
- 6 L'iscritto ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in

rendita pensionistica annua a favore dell'iscritto quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art.3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.335, l'iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

- 7 Il limite del 50% di cui al precedente comma non si applica agli aderenti trasferiti da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

Art. 10 - Erogazione della rendita vitalizia

- 1 All'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, il valore della posizione individuale, eventualmente integrato dalla relativa garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
- 2 L'iscritto, in luogo della rendita di cui sopra, può richiedere l'erogazione delle prestazioni nella forma di una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'iscritto finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'iscritto stesso, alla persona da lui designata tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio.
- 3 Nell'allegato n.1 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite.

Art. 11 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

- 1 L'iscritto ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altro fondo pensione al quale abbia facoltà di accesso in relazione alla sua attività lavorativa.
- 2 In caso di cessazione dell'attività lavorativa, senza aver maturato i requisiti per il diritto alla pensione complementare, l'iscritto ha facoltà di riscattare la posizione individuale o proseguire la partecipazione al Fondo in assenza di contribuzione.
- 3 L'iscritto su base contrattuale collettiva, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalla fonte istitutiva collettiva, ha facoltà di trasferire presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale ovvero di riscattare la propria posizione individuale nonché di proseguire la partecipazione al Fondo sulla base dei criteri che regolano l'adesione individuale, continuando il piano pensionistico senza soluzione di continuità.
- 4 Dopo un periodo minimo di 3 anni di iscrizione al Fondo, l'iscritto può trasferire la propria posizione individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale. Per i soli casi di adesione su base contrattuale collettiva, nei primi 5 anni di vita del Fondo, il periodo minimo di cui sopra è elevato a 5 anni.
- 5 Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo, l'iscritto che abbia aderito in forma individuale, pur proseguendo la partecipazione al Fondo, può richiedere il riscatto anche parziale della posizione individuale per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978 n.457, relativamente alla prima casa di abitazione, ovvero per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
- 6 Ai fini dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto al riscatto anche parziale della posizione individuale, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a fondi pensione o a forme pensionistiche individuali.
- 7 In caso di decesso dell'iscritto prima del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi. Per l'aderente su base contrattuale collettiva il riscatto è effettuato dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le diverse disposizioni dell'iscritto, in assenza delle quali, la posizione resta acquisita al Fondo.
- 8 Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto delle prestazioni.
- 9 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione entro il termine massimo di 60 giorni.
- 10 Qualora la Compagnia introduca modifiche peggiorative delle condizioni economiche, l'iscritto ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale anche prima del periodo minimo di permanenza di cui al precedente comma 4, comunicando al Fondo la propria volontà di trasferimento almeno 30 giorni prima della data di effetto delle modifiche stesse; a tal fine, il Fondo comunica preventivamente ad ogni iscritto l'introduzione delle suddette modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di effetto.

Art. 12 - Anticipazioni

- 1 Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo, l'iscritto su base contrattuale collettiva può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere anche sull'intera posizione individuale maturata, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art.31, comma 1, della legge 5 agosto 1978 n.457, relativamente alla prima casa di abitazione ovvero per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua, ai sensi

delle disposizioni contenute nell'art.7 comma 2, della legge 8 marzo 2000, n.53. L'aderente ha facoltà di reintegrare la propria posizione al Fondo mediante uno o più versamenti.

- 2 Ai fini dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione delle prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a fondi pensione o a forme pensionistiche individuali.

TITOLO 5° - CONTRIBUTUZIONI E SPESE

Art. 13 - Contribuzione al Fondo

- 1 In caso di adesione in forma individuale, la misura della contribuzione è determinata, anche in misura fissa, all'atto dell'adesione e può essere successivamente variata. L'importo del primo contributo versato dovrà essere almeno di Euro 1.000,00.
- 2 In caso di adesione su base contrattuale collettiva, la misura della contribuzione al Fondo è determinata dall'iscritto all'atto dell'adesione e può essere variata successivamente. La contribuzione è espressa in funzione dei seguenti imponibili di riferimento:
- * per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del t.f.r.;
 - * per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF nel periodo di imposta precedente;
 - * per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, in percentuale dell'imponibile considerato ai fini dei contributi previdenziali obbligatori, ovvero in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del t.f.r. qualora siano osservate in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni di cui all'art. 2120 c.c..
- 3 Per il calcolo della misura della contribuzione in funzione degli imponibili di riferimento, possono essere effettuate operazioni di conguaglio nel corso dell'anno.
- 4 L'iscritto ha facoltà di sospendere la contribuzione proseguendo la partecipazione al Fondo.
- 5 Il versamento dei contributi avviene sulla base delle seguenti modalità:
- a) I versamenti sono effettuati con periodicità non inferiore a quella mensile.
 - b) I contributi, con i mezzi di pagamento indicati nel modulo di adesione, verranno versati sul c/c intestato ad Azuritalia Vita S.p.A. - AZUR PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO - linea di investimento , presso la Banca Depositaria di cui al successivo art.18.
 - c) Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente saranno accettati salvo buon fine.
 - d) La valuta attribuita ai mezzi di pagamento di cui alla precedente lettera b) è indicata nel modulo di adesione.
- 6 La Compagnia impegna contrattualmente, anche ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile, i soggetti incaricati del collocamento ad inoltrare le domande di adesione e i relativi mezzi di pagamento nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione. Ove non diversamente disciplinato dalle disposizioni della Commissione di vigilanza in materia di tenuta della contabilità, la Compagnia si impegna a considerare i versamenti come disponibili per la valorizzazione entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui il soggetto incaricato della raccolta dei versamenti ha acquisito i relativi mezzi di pagamento.
- 7 Per i lavoratori dipendenti che aderiscono su base collettiva, la misura e le modalità di contribuzione sono stabilite nell'accordo collettivo. Nel caso in cui l'iscritto si avvalga della facoltà di sospendere la contribuzione a suo carico, l'accordo collettivo regolamenta per il futuro la contribuzione a carico del datore di lavoro e la destinazione del t.f.r.
- 8 La Compagnia non assume alcun obbligo in merito al versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro dell'iscritto e al recupero dei contributi eventualmente dovuti dai soggetti tenuti alla contribuzione.

Art. 14 - Spese

- 1 L'iscrizione al Fondo prevede le seguenti spese:
- a) un costo "una tantum" a carico dell'aderente pari ad Euro 50,00 all'atto dell'adesione; da tale costo sono esentati coloro che aderiscono al Fondo in base ad un contratto o accordo collettivo di lavoro;
 - b) un costo a carico dell'iscritto pari ad Euro 15,49 per trasferimento della posizione ad altro fondo pensione o ad un'altra linea di investimento del Fondo;
 - c) una commissione di gestione pari:
 - al 2,50% di ogni contributo versato dall'iscritto, con un minimo annuo di Euro 15,49. Ove la commissione applicata sui contributi versati nel corso di un anno solare risultasse inferiore ad Euro 15,49, la differenza sarà trattenuta sulla singola posizione individuale. Per le adesioni al Fondo in forma individuale sottoscritte entro il 28 febbraio 2005, per quelle derivanti dal trasferimento della posizione individuale effettuate prima di tale data e per tutte le adesioni al Fondo su base contrattuale collettiva la commissione di gestione rimane fissata a Euro 15,49, prelevata annualmente dai contributi dell'iscritto in sede di primo versamento o, in assenza di versamenti, applicata annualmente sulla singola posizione individuale;
 - alle seguenti percentuali calcolate sul valore complessivo netto di ciascuna linea di investimento con cadenza giornaliera, e prelevate dalla disponibilità delle linee di investimento medesime l'ultimo giorno

- del mese:
- * linea di investimento obbligazionaria garantita:
0,108 % mensile, corrispondente al 1,30 % su base annua;
 - * linea di investimento monetaria:
0,071 % mensile, corrispondente allo 0,85 % su base annua;
 - * linea di investimento bilanciata:
0,133 % mensile, corrispondente al 1,60 % su base annua;
 - * linea di investimento azionaria:
0,15 % mensile, corrispondente al 1,80 % su base annua.
- 2 Sulla base delle disposizioni delle Autorità di vigilanza, la Compagnia comunica preventivamente al potenziale aderente l'ammontare totale delle suddette commissioni, espresso, su base annua, in misura percentuale rispetto alla posizione individuale.
- 3 Il costo relativo all'erogazione delle rendite è riportato nell'allegato n.1.
- 4 In aggiunta alle suddette commissioni, sono a carico del Fondo esclusivamente gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse del Fondo, le imposte e tasse e le spese legali e giudiziarie relative a vicende di esclusivo interesse del Fondo.
- 5 Sono a carico della Compagnia tutte le spese ed oneri non individuati dalle precedenti disposizioni.

TITOLO 6° - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 15 - Separatezza patrimoniale

- 1 Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato ed autonomo sia rispetto al patrimonio della Compagnia, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli iscritti.
- 2 Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli iscritti e non può essere distratto da tale fine.
- 3 Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive sia da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, che da parte dei creditori degli iscritti o di rappresentanti dei creditori stessi.
- Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.

Art. 16 - Investimento del patrimonio

- 1 La Compagnia effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli iscritti.
- 2 L'investimento del patrimonio del Fondo è realizzato attraverso l'adozione di più linee di investimento.
- 3 Le linee di investimento sono quattro, restando in facoltà della Compagnia di prevederne in futuro un numero maggiore:
- * linea di investimento obbligazionaria garantita
 - * linea di investimento monetaria
 - * linea di investimento bilanciata
 - * linea di investimento azionaria
- 4 I criteri di investimento seguiti in ciascuna linea di investimento sono definiti nel successivo art. 17; nel medesimo articolo sono indicate le garanzie prestate dalla linea di investimento obbligazionaria garantita.
- 5 L'aderente esprime nel modulo di adesione al Fondo la propria scelta relativamente alla linea di investimento nella quale intende versare i propri contributi.
- 6 E' facoltà dell'aderente, utilizzando l'apposito modulo inviato direttamente alla sede del Fondo o per il tramite dei soggetti incaricati della promozione dell'adesione al Fondo, procedere al trasferimento della propria posizione da una linea di investimento ad un'altra. Tale facoltà può essere esercitata dopo la permanenza minima di un anno in ciascuna linea di investimento. Il valore della posizione individuale viene trasferito interamente nella nuova linea di investimento prescelta.
- 7 Per ogni operazione di trasferimento effettuata è prevista a carico dell'iscritto una spesa fissa così come specificato nel precedente art. 14.
- 8 Ferma restando la responsabilità della Compagnia nei confronti degli iscritti, la Compagnia può affidare a soggetti di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto, in possesso dei requisiti di cui all'art.6, comma 4 del Decreto, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione. Il contratto di delega di gestione prevederà che il Responsabile del Fondo possa verificare le procedure adottate dal soggetto delegato per l'esecuzione del contratto e le operazioni poste in essere per conto del Fondo.
- 9 Sulla base delle modalità stabilite dalla Commissione di vigilanza, il Fondo adotta parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione e li rende noti agli aderenti prima dell'adesione e successivamente.

Art. 17 - Linee di investimento

1. Nell'interesse degli iscritti la Compagnia effettua l'investimento delle disponibilità in strumenti finanziari diversificati e selezionati, affinché si realizzi, attraverso una sana, prudente ed efficiente gestione professionale del portafoglio, l'obiettivo di incrementare nel tempo e nel rispetto delle caratteristiche proprie della linea di investimento prescelta, i capitali conferiti da ciascun iscritto.
2. Ai fini del Regolamento si definiscono le seguenti classi di strumenti finanziari:

- a) "titoli di debito"
- * i titoli emessi dallo Stato italiano, da altri Stati e da organismi internazionali;
 - * le obbligazioni pubbliche e private anche convertibili in azioni;
 - * i certificati di deposito, i certificati d'investimento e le cambiali finanziarie;
 - * ogni altro strumento finanziario, diverso da quelli assicurativi, che prevede a scadenza la restituzione del capitale.
- b) "titoli di capitale"
- * le azioni;
 - * le quote di società immobiliari a irresponsabilità limitata;
 - * ogni altro strumento finanziario negoziabile e rappresentativo del capitale di rischio.
- c) "contratti derivati"
- * i contratti futures su strumenti finanziari, tassi di interesse, valute e relativi indici;
 - * i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi d'interesse, valute ed indici;
 - * i contratti di opzione per acquistare o vendere titoli di debito, titoli di capitale e altri strumenti finanziari, contratti futures o swaps, indici, valute e tassi d'interesse.
- d) "OICR"
- * gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE.
- e) "fondi chiusi"
- * i fondi comuni di investimento mobiliare ed immobiliare chiusi.
- f) "liquidità"
- * i titoli e strumenti finanziari del mercato monetario ovvero altri titoli di debito con vita residua non superiore a 6 mesi, aventi requisiti di trasferibilità ed esatta valutabilità, ivi compresi i depositi bancari a breve.
3. Per ciascuna linea di investimento vengono definite le seguenti politiche di investimento:
4. LINEA DI INVESTIMENTO OBBLIGAZIONARIA GARANTITA
- a) La linea di investimento è denominata in euro.
- b) La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio prevalentemente orientata verso i "titoli di debito".
- c) Nell'attuazione di tale politica d'investimento la Compagnia può realizzare, nell'interesse degli iscritti e tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziari, una struttura di portafoglio della linea di investimento in cui i "titoli di debito" siano presenti anche nella misura del 100% del patrimonio, mentre i titoli di capitale possono rappresentare non più del 20% del patrimonio medesimo.
- d) La Compagnia investe il patrimonio della linea di investimento in strumenti finanziari espressi in euro e/o in valuta estera; in ogni caso il controvalore degli strumenti finanziari espressi in divisa estera detenuti nella linea di investimento e privi di copertura dal rischio di cambio non può eccedere il 40% del patrimonio.
- e) La Compagnia, nel rispetto dei limiti di legge, investe in strumenti finanziari quotati, quotandi e/o non quotati, tenuto conto altresì delle esigenze di finanziamento delle piccole e medie imprese.
- f) La Compagnia può effettuare l'investimento delle risorse in o.i.c.r. rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE, di seguito denominati "o.i.c.r.", purché i programmi e i limiti di investimento di ogni o.i.c.r. siano compatibili con quelli delle linee di investimento del Fondo che ne prevedono l'acquisizione.
- Sul Fondo non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di o.i.c.r. acquisiti, nè le commissioni di gestione applicate dall'o.i.c.r. stesso.
- Il Responsabile del Fondo verifica che gli investimenti in o.i.c.r. avvengano nell'interesse esclusivo degli iscritti nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e del principio di sana e prudente gestione, dotandosi al riguardo dei necessari flussi informativi anche al fine di corrispondere alle richieste di informazioni da parte della Commissione di vigilanza.
- g) La Compagnia, compatibilmente con le caratteristiche della linea di investimento e nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni di legge, può investire le disponibilità della linea di investimento in "fondi chiusi".
- h) La Compagnia, nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni di legge, può effettuare operazioni in "contratti derivati" finalizzate alla ottimale gestione della linea di investimento.
- i) Resta comunque ferma la facoltà per la Compagnia, nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni di legge, di detenere una parte del patrimonio della linea di investimento in "liquidità".
- j) Qualora si realizzi in capo all'iscritto al Fondo uno dei seguenti eventi:
- * esercizio, da parte dell'iscritto, del diritto ad una delle prestazioni pensionistiche del Fondo indicate all'art. 9 del presente Regolamento;
 - * decesso;
 - * invalidità permanente che comporti cessazione dell'attività lavorativa;
 - * esercizio da parte dell'iscritto della facoltà di trasferimento della posizione individuale, prevista all'art.11 comma 10 del presente regolamento, a seguito dell'introduzione di modifiche peggiorative delle condizioni economiche che regolano la partecipazione al fondo;
- la Compagnia si impegna a garantire il riconoscimento alla posizione individuale di un valore almeno pari alla somma dei contributi versati sulla linea, oltre agli eventuali importi trasferiti da altra linea di

investimento ovvero da altra forma pensionistica, al netto delle spese e degli oneri a carico dell'aderente di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), b) e c), primo punto, nonché delle eventuali anticipazioni allo stesso concesse ai sensi dell' art. 7 comma 4 del D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 ovvero degli eventuali riscatti di cui all'art.10 comma 1-bis dello stesso decreto, ciascuno dei quali capitalizzato al tasso di interesse del 2 per cento annuo composto per il periodo intercorrente fra la data di valorizzazione di ciascuno dei contributi versati oltre agli eventuali importi trasferiti da altra linea di investimento ovvero da altra forma pensionistica, ed il primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione.

Il controvalore della posizione individuale sarà pertanto dato dal maggior valore tra l'importo pari alla valorizzazione della posizione individuale stessa e l'importo garantito calcolati con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione.

L'eventuale onere di integrazione sarà a totale carico della Compagnia. Nel caso in cui all'aderente siano state concesse anticipazioni ai sensi dell'art. 12, ai fini del calcolo della capitalizzazione di ciascun contributo versato, si considerano oggetto di anticipazione i contributi versati in epoca più remota.

La misura del citato tasso annuo composto di capitalizzazione dei contributi versati, pari al 2 per cento, potrà essere variata dalla Compagnia mediante una modifica del presente regolamento secondo le modalità di cui all'art. 22, commi 1 e 3.

Il diverso tasso di capitalizzazione, in caso di modifica, verrà applicato esclusivamente ai contributi versati, oltre agli eventuali importi trasferiti da altra linea di investimento ovvero da altra forma pensionistica, successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento che ne prevede l'applicazione.

5. LINEA DI INVESTIMENTO MONETARIA

- a) La linea di investimento è denominata in euro.
- b) La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio esclusivamente orientata verso i "titoli di debito".

- c) Nell'attuazione di tale politica d'investimento la Compagnia realizza, nell'interesse degli iscritti e tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziari, una struttura di portafoglio della linea di investimento nella quale:

* i "titoli di debito" sono presenti anche nella misura del 100% del patrimonio;

* la durata residua di tali "titoli di debito" non può essere superiore a 36 mesi;

* i "titoli di capitale" non possono essere presenti.

- d) La Compagnia investe il patrimonio della linea di investimento in strumenti finanziari espressi in euro e/o in valuta estera; in ogni caso gli strumenti finanziari espressi in divisa estera detenuti nella linea di investimento saranno totalmente coperti dal rischio di cambio.

- e) La Compagnia, nel rispetto dei limiti di legge, investe in strumenti finanziari quotati, quotandi e/o non quotati, tenuto conto altresì delle esigenze di finanziamento delle piccole e medie imprese.

- f) La Compagnia può effettuare l'investimento delle risorse in o.i.c.r. rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE, di seguito denominati "o.i.c.r.", purché i programmi e i limiti di investimento di ogni o.i.c.r. siano compatibili con quelli delle linee di investimento del Fondo che ne prevedono l'acquisizione.

Sul Fondo non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di o.i.c.r. acquisiti, né le commissioni di gestione applicate dall'o.i.c.r. stesso.

Il Responsabile del Fondo verifica che gli investimenti in o.i.c.r. avvengano nell'interesse esclusivo degli iscritti nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e del principio di sana e prudente gestione, dotandosi al riguardo dei necessari flussi informativi anche al fine di corrispondere alle richieste di informazioni da parte della Commissione di vigilanza.

- g) La Compagnia, nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni di legge ed in coerenza con quanto previsto alla precedente lettera c), può effettuare operazioni in "contratti derivati" finalizzate alla ottimale gestione della linea di investimento.

- h) Resta comunque ferma la facoltà per la Compagnia, nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni di legge, di detenere una parte del patrimonio della linea di investimento in "liquidità".

6. LINEA DI INVESTIMENTO BILANCIATA

- a) La linea di investimento è denominata in euro.
- b) La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio bilanciata tra "titoli di debito" e "titoli di capitale".

- c) Nell'attuazione di tale politica d'investimento la Compagnia può realizzare, nell'interesse degli iscritti e tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziari, una struttura di portafoglio della linea di investimento in cui sia i "titoli di capitale" che i "titoli di debito" siano presenti in misura non eccedente il 60% del patrimonio.

- d) La Compagnia investe il patrimonio della linea di investimento in strumenti finanziari espressi in euro e/o in valuta estera; in ogni caso il controvalore degli strumenti finanziari espressi in divisa estera detenuti nella linea di investimento e privi di copertura dal rischio di cambio non può eccedere il 50% del patrimonio.

- e) La Compagnia, nel rispetto dei limiti di legge, investe in strumenti finanziari quotati, quotandi e/o non quotati, tenuto conto altresì delle esigenze di finanziamento delle piccole e medie imprese.

- f) La Compagnia può effettuare l'investimento delle risorse in o.i.c.r. rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE, di seguito denominati "o.i.c.r.", purché i programmi e i limiti di investimento di ogni o.i.c.r. siano compatibili con quelli delle linee di investimento del Fondo che ne prevedono l'acquisizione.

Sul Fondo non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di o.i.c.r. acquisiti, né le commissioni di gestione applicate dall'o.i.c.r. stesso.

Il Responsabile del Fondo verifica che gli investimenti in o.i.c.r. avvengano nell'interesse esclusivo degli iscritti nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e del principio di sana e prudente gestione, dotandosi al riguardo dei necessari flussi informativi anche al fine di corrispondere alle richieste di informazioni da parte della Commissione di vigilanza.

- g) La Compagnia, compatibilmente con le caratteristiche della linea di investimento e nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni di legge, può investire le disponibilità della linea di investimento in "fondi chiusi".

- h) La Compagnia, nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni di legge, può effettuare operazioni in "contratti derivati" finalizzate alla ottimale gestione della linea di investimento.

- i) Resta comunque ferma la facoltà per la Compagnia, nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni di legge, di detenere una parte del patrimonio della linea di investimento in "liquidità".

7. LINEA DI INVESTIMENTO AZIONARIA

- a) La linea di investimento è denominata in euro.

- b) La Compagnia attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio prevalentemente orientata verso i "titoli di capitale".

- c) Nell'attuazione di tale politica d'investimento la Compagnia può realizzare, nell'interesse degli iscritti e tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziari, una struttura di portafoglio della linea di investimento in cui i "titoli di capitale" siano presenti anche nella misura del 100% del patrimonio, mentre i "titoli di debito" potranno rappresentare non più del 40% del patrimonio medesimo.

- d) La Compagnia investe il patrimonio della linea di investimento in strumenti finanziari espressi in euro e/o in valuta estera; in ogni caso il controvalore degli strumenti finanziari espressi in divisa estera detenuti nella linea di investimento e privi di copertura dal rischio di cambio non può eccedere il 65% del patrimonio.

- e) La Compagnia, nel rispetto dei limiti di legge, investe in strumenti finanziari quotati, quotandi e/o non quotati, tenuto conto altresì delle esigenze di finanziamento delle piccole e medie imprese.

- f) La Compagnia può effettuare l'investimento delle risorse in o.i.c.r. rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE, di seguito denominati "o.i.c.r.", purché i programmi e i limiti di investimento di ogni o.i.c.r. siano compatibili con quelli delle linee di investimento del Fondo che ne prevedono l'acquisizione.

Sul Fondo non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di o.i.c.r. acquisiti, né le commissioni di gestione applicate dall'o.i.c.r. stesso.

Il Responsabile del Fondo verifica che gli investimenti in o.i.c.r. avvengano nell'interesse esclusivo degli iscritti nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e del principio di sana e prudente gestione, dotandosi al riguardo dei necessari flussi informativi anche al fine di corrispondere alle richieste di informazioni da parte della Commissione di vigilanza.

- g) La Compagnia, compatibilmente con le caratteristiche della linea di investimento e nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni di legge, può investire le disponibilità della linea di investimento in "fondi chiusi".

- h) La Compagnia, nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni di legge, può effettuare operazioni in "contratti derivati" finalizzate alla ottimale gestione della linea di investimento.

- i) Resta comunque ferma la facoltà per la Compagnia, nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni di legge, di detenere una parte del patrimonio della linea di investimento in "liquidità".

Art. 18 - Banca depositaria

- 1 La custodia del patrimonio del Fondo è affidata alla banca Credito Emiliano S.p.A., di seguito "banca depositaria", con sede in Reggio Emilia, via Emilia San Pietro n. 4, CAP 42100.

- 2 La banca depositaria, ferma restando la propria irresponsabilità, può subdepositare in tutto o in parte il patrimonio del Fondo presso la Monte Titoli S.p.A., la Gestione Centralizzata di titoli in deposito presso la Banca d'Italia ovvero presso analoghi organismi - italiani ed esteri - che svolgono attività di deposito centralizzato di strumenti finanziari, presso banche italiane o estere e presso s.i.m. o imprese di investimento che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide alla clientela.

- 3 Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.

- 4 La Compagnia può revocare in ogni momento l'incarico alla banca depositaria, la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di almeno sei mesi. In ogni caso l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:

* la Compagnia abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;

- * la conseguente modifica del Regolamento non sia stata approvata dalla Commissione di vigilanza;
- * il patrimonio del Fondo sia stato trasferito presso la nuova banca depositaria.

Art. 19 - Conflitti di interesse

- 1 La gestione del Fondo viene effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
- 2 A tal fine:
 - * per soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive si intendono i soggetti che stipulano i relativi accordi nei casi di adesione su base collettiva;
 - * non operano le situazioni di incompatibilità di cui alla prima parte del comma 8 dell'art.8, del D.M. Tesoro 703/96.

TITOLO 7° - SISTEMA DI CONTABILITA' E TRASPARENZA

Art. 20 - Scritture contabili e relazioni periodiche

- 1 La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla Commissione di vigilanza.
- 2 La Compagnia conferisce, con delibera del proprio Consiglio di amministrazione, ad una società di revisione di cui all'art.161 del D.lgs. 58/98 l'incarico di certificare il rendiconto del Fondo, determinandone modalità e condizioni.
- 3 La gestione amministrativa e contabile del Fondo, ivi compresa la tenuta delle posizioni individuali degli iscritti, può essere delegata a terzi, ferma restando la irresponsabilità della Compagnia per l'operato del soggetto delegato. Il contratto di gestione amministrativa prevederà che il Responsabile del Fondo possa verificare le procedure adottate dal soggetto incaricato per l'esecuzione del contratto e le operazioni poste in essere per conto del Fondo.
- 4 Presso la sede del Fondo sono disponibili tutti i dati e le informazioni relativi all'attività del Fondo stesso, anche nei casi in cui specifici incarichi di gestione ed ogni altra attività vengano delegati a terzi.

Art. 21 - Misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti

- 1 Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'iscritto mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le indicazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
- 2 In conformità alle disposizioni della Commissione di vigilanza, viene inviata all'iscritto una comunicazione periodica contenente informazioni dettagliate sulla sua posizione individuale e sui risultati di gestione del Fondo.

TITOLO 8° - NORME FINALI

Art. 22 - Modifiche del Regolamento

- 1 Le modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di amministrazione della Compagnia e sottoposte all'approvazione della Commissione di vigilanza.
- 2 Il Regolamento del Fondo deve essere adeguato a seguito di variazioni della legge e della normativa secondaria di attuazione nonché di richieste della Commissione di vigilanza. Tali modifiche, da sottoporre all'approvazione della Commissione di vigilanza, possono essere apportate dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da altro membro del Consiglio di amministrazione della Compagnia appositamente designato, e portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva alla modifica stessa.
- 3 Le modifiche del Regolamento verranno rese note agli iscritti secondo le modalità previste dalla Commissione di vigilanza.

Art. 23 - Scioglimento del Fondo

- 1 Lo scioglimento del Fondo può avvenire per la scadenza del termine di durata, in caso di scioglimento della Compagnia, per sopravvenuta impossibilità del raggiungimento degli scopi fissati o per delibera del Consiglio di Amministrazione della Compagnia.
- 2 Lo scioglimento del Fondo e le relative modalità di liquidazione del patrimonio sono effettuate sulla base delle disposizioni dell'art.11 del Decreto.
- 3 In caso di scioglimento del Fondo, per gli iscritti che fruiscono delle prestazioni pensionistiche si provvede alla intestazione diretta della polizza assicurativa, per gli altri iscritti è prevista la facoltà di trasferire o riscattare la posizione individuale.

Art. 24 - Rinvio

- 1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia di fondi pensione.

Allegati:

- * Allegato n.1: Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

ALLEGATO N.1

CONDIZIONI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Condizioni contrattuali dell'assicurazione di rendita e modalità di erogazione delle rendite.

Art. 1 - Prestazioni assicurate

Azuritalia Vita S.p.A. (di seguito indicata come Compagnia) garantisce, a scelta dell'aderente assicurato, una delle seguenti prestazioni:

- Corresponsione al titolare della prestazione pensionistica (di seguito indicato come 'Titolare') di una rendita vitalizia immediata, pagabile in rate posticipate, finché egli sia in vita;
- Corresponsione al Titolare di una rendita vitalizia immediata, dovuta finché egli sia in vita, e successivamente reversibile, per l'aliquota pattuita, a favore del Beneficiario preventivamente designato, se sopravvivente, fintanto che quest'ultimo resti in vita.

L'importo annuo iniziale della rendita vitalizia verrà determinato utilizzando i coefficienti di conversione in vigore all'epoca di maturazione dei diritti di cui all'art.9 del Regolamento e dell'aliquota di reversibilità nel caso di rendita pagabile su due teste, in relazione all'anno di nascita, all'età ed al sesso dei Titolari, nonché dal frazionamento prescelto.

I coefficienti di conversione attualmente in vigore per la rendita vitalizia sono riportati in calce al presente allegato, mentre per la forma reversibile possono essere richiesti in qualunque momento alla Compagnia.

La Compagnia si riserva il diritto di modificare i coefficienti di entrambe le forme di rendita vitalizia, dandone preavviso a coloro che non sono ancora titolari di una prestazione pensionistica, sulla base della variazione della legge di sopravvivenza della popolazione.

Art. 2 - Modalità di corresponsione della rendita

La rendita annua vitalizia, qualunque sia la forma prescelta, potrà essere eventualmente frazionata in rate sub-annuali (mensili o bimestrali).

Il frazionamento della rendita non potrà essere modificato nel corso della sua erogazione

Art. 3 - Premio e determinazione dell'importo annuo iniziale della rendita

La posizione individuale destinata alla conversione del capitale in rendita, al netto di eventuali tasse, verrà impiegata in un premio unico quale corrispettivo delle prestazioni di rendita.

L'importo annuo iniziale della rendita si ottiene moltiplicando il premio unico, come sopra definito, per il corrispondente coefficiente di conversione dividendo il prodotto per 1000.

Detto coefficiente è riferito alla scelta dal titolare, alla sua età al momento della determinazione del valore della rendita, (età eventualmente corretta in funzione del sesso e dell'anno di nascita del titolare in base alle regole di seguito indicate).

	Anno di nascita	Correzione dell'età
Maschi	fino al 1941	1
" "	dal 1942 al 1951	0
" "	dal 1952 al 1965	-1
" "	dal 1966	-2
Femmine	fino al 1943	1
" "	dal 1944 al 1950	0
" "	dal 1951 al 1964	-1
" "	dal 1965	-2

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita, quest'ultima sarà rivalutata nella misura e secondo le modalità contenute nel successivo Art.6.

Art. 4 - Costo del pagamento della rendita vitalizia

Il costo del pagamento della rendita è costituito da:

- un importo ottenuto applicando l'aliquota dell'1,25% al premio unico al netto delle imposte di assicurazione, a titolo di spese di erogazione rendita;
- un importo ottenuto applicando l'aliquota dell'1,75% al premio unico al netto delle imposte di assicurazione, a titolo di spese di gestione rendita.

I costi attinenti le spese di gestione ed erogazione della rendita sono inclusi nei coefficienti di conversione di seguito riportati.

Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio

L'inesatta dichiarazione della data di nascita del vitaliziato primario e/o, in caso di rendita su due teste, di quella del reversionario, comporta la rettifica sulla base dell'età reale delle somme dovute.

Art. 6 - Rivalutazione delle prestazioni assicurate

Le forme di rendita di cui al precedente Art.1 fanno parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita per le quali la Compagnia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate secondo le modalità sottoindicate.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza la rendita assicurata in vigore nel periodo annuale precedente verrà rivalutata mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.

La misura della retrocessione è del 90% del rendimento realizzato dalla 'Gestione Separata Azuritalia', con il vincolo che il rendimento annuo trattenuto dalla Compagnia non deve risultare inferiore a 0,75 punti percentuali di rendimento.

Il valore iniziale della rendita assicurata è stato calcolato riconoscendo, in via anticipata, il tasso di interesse del 2% annuo composto (tasso tecnico); pertanto il tasso annuo di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno, al suddetto tasso tecnico, la differenza tra il tasso di retrocessione attribuito ed il tasso tecnico, se positiva.

Art. 7 - Riscatto

La presente forma assicurativa non prevede valore di riscatto

Art. 8 - Pagamenti della Compagnia

Per consentire alla Compagnia di dar corso al pagamento delle rate di rendita vitalizia, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari ad individuare con esattezza gli aventi diritto. E' comunque necessaria copia del certificato di nascita del Titolare o dell'eventuale reversionario designato ai fini della reversibilità della rendita annua.

Il pagamento della rendita annua, secondo la rateazione prescelta ai sensi del precedente Art.2, è comunque subordinato all'esistenza in vita del Titolare o dell'eventuale reversionario sopravvivente designato, la cui prova potrà essere

richiesta in qualunque momento dalla Compagnia.

Verificato il diritto all'erogazione della rendita, la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei vitaliziati.

Art. 9 - Basi tecniche

I coefficienti di conversione sono determinati al tasso annuo tecnico del 2%, tenuto altresì conto della speranza media di vita quale risulta dalla tavola di sopravvivenza RG48- selected con un aggravamento medio dell'1,8% dell'annualità selezionata rispetto a quella non selezionata.

Art.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita.

Art. 11 - Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Titolare o del reversionario sopravvivente designato.

Coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia

Opzione del capitale in rendita vitalizia

Rendita Annua per euro 1.000 di capitale

Sesso Maschile

Età	Rateazione della rendita annua		
	Annuale	Bimestrale	Mensile
50	40,95	40,24	40,17
51	41,80	41,06	40,99
52	42,69	41,92	41,85
53	43,64	42,84	42,76
54	44,65	43,81	43,73
55	45,72	44,84	44,75
56	46,86	45,93	45,84
57	48,07	47,09	47,00
58	49,35	48,33	48,23
59	50,73	49,64	49,54
60	52,20	51,05	50,94
61	53,78	52,56	52,44
62	55,47	54,18	54,05
63	57,29	55,91	55,78
64	59,24	57,77	57,63
65	61,35	59,78	59,62
66	63,62	61,93	61,77
67	66,08	64,26	64,08
68	68,74	66,77	66,57
69	71,62	69,48	69,27
70	74,74	72,41	72,19
71	78,12	75,58	75,34
72	81,81	79,04	78,77
73	85,85	82,80	82,51
74	90,27	86,90	86,58
75	95,12	91,39	91,03

Coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia

Opzione del capitale in rendita vitalizia

Rendita Annua per euro 1.000 di capitale

Sesso Femminile

Età	Rateazione della rendita annua		
	Annuale	Bimestrale	Mensile
50	37,04	36,46	36,40
51	37,68	37,08	37,02
52	38,36	37,74	37,68
53	39,09	38,44	38,38
54	39,85	39,18	39,11
55	40,66	39,96	39,89
56	41,52	40,79	40,72
57	42,43	41,67	41,60
58	43,40	42,61	42,53
59	44,44	43,61	43,53
60	45,55	44,68	44,59
61	46,74	45,82	45,73
62	48,01	47,04	46,94
63	49,37	48,34	48,24
64	50,84	49,75	49,64
65	52,42	51,26	51,15
66	54,13	52,90	52,78
67	55,97	54,66	54,53
68	57,98	56,57	56,43
69	60,16	58,65	58,50
70	62,55	60,91	60,75
71	65,15	63,38	63,21
72	68,01	66,08	65,89
73	71,15	69,04	68,84
74	74,62	72,30	72,08
75	78,44	75,88	75,64